

Legge regionale 17 ottobre 2007 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 25/1996)

- 1.** Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 dopo le parole <<dall'iscrizione nell'elenco.>> sono aggiunte le seguenti: <<Il corso di formazione professionale deve essere specifico per l'iscrizione nell'elenco al fine dello svolgimento della sola attività agrituristiche nell'ambito delle Strade del vino, dell'attività agrituristiche di fattorie didattiche e dell'attività agrituristiche di degustazione organizzata di prodotti aziendali.>>.
- 2.** Al comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 dopo le parole <<codice civile>> sono aggiunte le seguenti: <<, o da un socio della società>>.
- 3.** La lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 è abrogata.